



REGOLAMENTO VERSAMENTI VOLONTARI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2016

Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento si determinano le modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 8, c. 4, c. 10 e c. 11, D.Lgs. 252/05 e dall'Art. 8, c. 3 dello Statuto di Solidarietà Veneto, in materia di **CONTRIBUZIONE VOLONTARIA**.

Art. 2 Tipologie - Definizioni

Sussistono le seguenti tipologie di versamenti per **CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (versamento volontario)**:

1. **A CARICO DEL LAVORATORE**

a) **BUSTA PAGA** (lavoratori dipendenti). il lavoratore dipendente richiede al datore il versamento di un'aliquota maggiore rispetto a quella prevista dal CCNL o dalla diversa regolamentazione contrattuale applicata al rapporto di lavoro.

Alternativamente il lavoratore, previo accordo con l'Azienda, ha anche la facoltà di richiedere il versamento direttamente da busta paga di un importo "una tantum" determinato dall'aderente stesso.

In entrambi i casi, il maggior versamento incide direttamente sullo stipendio ed è quindi ripreso nella busta paga.

b) **DIRETTO** (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati). Il CdA, con delibera del 08/09/09, ha esteso a tutti gli aderenti la possibilità di effettuare versamenti volontari in via diretta.

Il versamento volontario "DIRETTO" è quello che l'aderente effettua in maniera autonoma senza (nel caso dei lavoratori dipendenti) nessun legame con l'azienda e, quindi, con l'erogazione dello stipendio e l'emissione della busta paga.

Il versamento volontario "DIRETTO" può dunque essere effettuato dal lavoratore dipendente in modo analogo al lavoratore autonomo o al pensionato che abbia almeno un anno di partecipazione al Fondo senza necessità di distinta di contribuzione da parte dell'Azienda.

L'aderente valuterà la modalità di versamento – procedura, più congrua rispetto alle sue esigenze.

2. **A CARICO DELL'AZIENDA** (Art. 8, c. 10, d.Lgs. 252/05).

Art.3 Versamento volontario a carico del lavoratore da BUSTA PAGA

Il **versamento volontario "BUSTA PAGA"** può essere attivato:

- indicando la maggiore aliquota prescelta nel "MODULO DI ADESIONE";
- comunicando la variazione della aliquota precedentemente in essere, tramite il "MODULO COMUNICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE";
- comunicando all'azienda (e con l'accordo della stessa) l'importo "una tantum" da trattenere in busta paga e versare al fondo pensione alla prima data di contribuzione successiva.

L'attivazione del contributo mensile a carico del lavoratore (o la variazione dello stesso) decorre, come da regolamentazione già in essere, dal mese successivo alla sottoscrizione della modulistica da parte del lavoratore e dell'azienda.

La decorrenza relativa al versamento "una tantum" da busta paga, di norma, verrà concordata con l'azienda stessa al momento della richiesta.

I versamenti volontari periodici da BUSTA PAGA avranno la medesima cadenza di quelli standard (trimestrale).

Nella distinta di contribuzione il "contributo volontario" a carico del lavoratore determinato da una variazione della percentuale di contribuzione viene conglobato nella colonna relativa al "contributo lavoratore".

Il contributo “una tantum”, invece, deve essere indicato separatamente, come da istruzioni disponibili nel sito web del Fondo¹: per ogni versamento volontario dovrà essere inserita una riga individuata dal codice “CU” nella quale verrà valorizzata la sola colonna del “contributo aderente” e, eventualmente, quella della quota associativa azienda proporzionalmente maturata².

Art. 4 Versamento volontario DIRETTO a carico dell’aderente

Attivazione. Il versamento volontario “DIRETTO” viene attivato effettuando semplicemente un bonifico sul conto afflussi del Fondo pensione, specificando nella causale la sigla:

- “SOGPENS” se il versamento viene effettuato da un aderente iscritto come pensionato;
- “SODEVEN” in tutti gli altri casi,

seguita dal codice fiscale dell’iscritto. Il rispetto della causale sopra specificata rende superfluo l’invio di documentazione cartacea al Fondo.

Importi e periodicità di versamento. Il versamento volontario “DIRETTO” sarà effettuato tramite bonifico bancario o bonifico permanente sul conto corrente di raccolta di Solidarietà Veneto Fondo Pensione (gli estremi per effettuare correttamente il bonifico, codice iban e causale richiesta, sono disponibili sul sito web del Fondo: http://www.solidarietaveneto.it/direct/versamenti_volontari). Nella causale del pagamento dovrà tassativamente essere inclusa la dicitura “SOGPENS” o “SODEVEN” seguita da codice fiscale, cognome e nome (nell’ordine indicato). Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale.

Riconoscimento dei versamenti e investimento. Nel caso in cui il versamento pervenga nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento, l’abbinamento dello stesso ed il conseguente investimento saranno effettuati in occasione della valorizzazione della fine del mese in cui è stato ricevuto il versamento stesso. In caso contrario il processo slitterà alla prima valorizzazione utile successiva.

Ricezione pagamento	Valorizzazione - Investimento
Entro il 20 del mese X	Ultimo giorno lavorativo del mese X
Dal 21 del mese X	Ultimo giorno lavorativo del mese X+1

Nota bene. In caso di errata compilazione della causale del bonifico, la riconciliazione e valorizzazione della posizione potrà avvenire solo alla soluzione dell’anomalia senza che al Fondo possa essere attribuita responsabilità. In particolare, l’errata o ambigua indicazione del codice fiscale implica la “non riconoscibilità” del movimento bancario e quindi l’impossibilità di investire.

Art.5 Versamento volontario a carico dell’azienda

Come chiarito dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (risposte a quesiti - luglio 2009) il datore di lavoro può effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi determinati dalla contrattazione collettiva ai suoi vari livelli (nazionale, territoriale, aziendale, ecc.). A tal fine, la stessa Commissione, rileva che non sono necessarie previsioni “autorizzative” a livello di contrattazione collettiva. Ciò, infatti, risponde alla volontà complessiva della riforma di agevolare il ricorso alla previdenza complementare e di favorire l’incremento dei relativi flussi contributivi.

La modalità tecnica con cui possono essere effettuate tali contribuzioni non si discosta in nessun passaggio da quella prevista per le contribuzioni ordinariamente disciplinate dalla contrattazione collettiva:

¹ Le istruzioni per la compilazione della distinta di contribuzione sono disponibili nella sezione “Invio dati WebUploading” alla voce “Invio distinta di contribuzione”.

² Nel caso di compilazione della distinta di contribuzione online, il versamento una tantum deve essere sommato al contributo aderente trimestrale.

- **Distinta di Contribuzione:** per ogni versamento volontario dovrà essere inserita in distinta una riga individuata dal codice "CU" nella quale verrà valorizzata la sola colonna del "contributo azienda" e, eventualmente, quella della quota associativa azienda proporzionalmente maturata³.
- **Versamento:** secondo le consuete modalità.

Art. 6 Investimento dei versamenti volontari

I versamenti volontari saranno investiti in coerenza alla scelta comparto evidenziata dall'iscritto:

- nel modulo di adesione;
- in occasione di un successivo cambio comparto ("Switch").

Art. 7 Fiscalità

Il Fondo provvederà annualmente, di norma nel mese di febbraio dell'anno successivo al versamento, all'invio della certificazione dei versamenti volontari "DIRETTI" ricevuti dall'aderente, per gli adempimenti fiscali a suo carico;

Se il versamento complessivo annuo risultante in capo all'aderente (secondo le diverse tipologie) supera i 5.164,57 Euro, la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente. Tale differenza dovrà essere comunicata al Fondo con apposito modulo (COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI) per poter usufruire della non assoggettabilità futura al momento della prestazione previdenziale (si vedano le istruzioni del modulo).

Attenzione: nel monte della contribuzione annuale da considerare ai fini fiscali, devono essere incluse sia le contribuzioni versate tramite busta paga (contributo lavoratore e azienda, contrattualmente previsti e volontari), sia i versamenti volontari "DIRETTI" (non registrati tramite busta paga - CUD) effettuati a favore della propria posizione individuale.

Nota per lavoratori dipendenti: l'attivazione di versamento volontario "DIRETTO" implica mediamente uno slittamento nella fruizione del beneficio fiscale in quanto questo non transita per la busta paga. I versamenti effettuati in via diretta dall'aderente (debitamente attestati dal Fondo) potranno essere dedotti dal reddito attraverso l'indicazione degli stessi in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. La "restituzione" dell'imposta pagata in eccesso avverrà quindi solo a seguito di questo passaggio per cui nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento (durante il quale il fisco non era ancora a conoscenza del versamento in questione e non poteva liquidare il beneficio). Si evince quindi che la restituzione avverrà, mediamente, un anno dopo al versamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa fiscale vigente.

Art. 8 Pensionati

Se il versamento volontario viene effettuato da un pensionato, resta inteso che l'aderente, avendo maturato i requisiti, potrà in ogni momento richiedere la prestazione previdenziale comunicando al Fondo la sua scelta tramite la compilazione della domanda di liquidazione come specificato nel "Regolamento sulle prestazioni" disponibile nel sito web del Fondo.

Art. 9 Modulistica

Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento è disponibile accedendo al seguente indirizzo web: https://www.solidarietaveneto.it/direct/moduli_aderenti.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2018

³ Distinta on line: nel caso di compilazione della distinta di contribuzione online, il contributo una tantum a carico dell'azienda deve essere sommato al contributo datoriale trimestrale.